

Codice A1705B

D.D. 6 luglio 2023, n. 578

Regolamento (UE) 2021/2115 - Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027. Approvazione del documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato".



ATTO DD 578/A1700A/2023

DEL 06/07/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Regolamento (UE) 2021/2115 - Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027. Approvazione del documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato".

Premesso che:

l'art. 107, par. 1, del TFUE dispone che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;

in base all'art. 108 del TFUE, la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati e propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno (par. 1); qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato (par. 2); alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti (par. 3);

l'art. 109 prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 108, par. 3, nonché le categorie di aiuto che sono dispensate da tale procedura.

Preso atto che, siccome gli aiuti concessi dagli Stati sono in linea di principio vietati, è importante che tutte le parti interessate abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili; in particolare, la trasparenza nella concessione degli aiuti di Stato è essenziale per la corretta applicazione delle norme del TFUE e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica.

Premesso inoltre che:

la Comunicazione della Commissione europea (2022/C 485/01) “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” e s.m.i. si applica a far data dal 1° gennaio 2023; il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e s.m.i.;

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e s.m.i.;

i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, dettano disposizioni relativamente all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, rispettivamente, agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e s.m.i.

Visti:

il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, e s.m.i.;

il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e s.m.i.

Considerato che l’articolo 145 del citato Reg. (UE) n. 2021/2115 prevede che al sostegno dello sviluppo rurale, nel caso di interventi non rientranti nell’articolo 42 del TFUE (ambito agricolo), si applichino gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso TFUE relativi alla compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri, nonché alle procedure di comunicazione o notifica degli stessi, e, di conseguenza, il medesimo articolo dichiara compatibili con il mercato interno gli interventi a valere sul FEASR che interessano i prodotti di cui all’Allegato I del TFUE.

Visto il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte - in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 - adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, e s.m.i.;

dato atto che con la suddetta deliberazione è stata altresì individuata, ai sensi della l.r. 23/2008, l’Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo, in coerenza con quanto previsto dall’art. 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di *governance*; a tale Autorità di Gestione Regionale compete la responsabilità dell’attuazione efficace, efficiente e corretta del CSR, nonché il compito di rapportarsi con l’Autorità di Gestione Nazionale del PSP, individuata nel Masaf;

dato atto inoltre che al Capitolo 5.10 “Disposizioni comuni in materia di aiuti di Stato” del CSR sono indicate le pertinenti basi giuridiche per gli interventi e azioni che, ricadendo al di fuori dell’articolo 42 del TFUE, sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di Stato; tali disposizioni verranno applicate dall’Autorità di Gestione Regionale in coerenza con quanto riportato nel Capitolo 4.7.3, paragrafo 6 “Disposizioni comuni in materia di aiuti di Stato” del PSP e con quanto sarà previsto in merito nel sistema di *governance* da implementare a cura dell’Autorità di Gestione Nazionale del medesimo PSP.

Ritenuto pertanto necessario, sulla base della vigente normativa applicabile:

- definire un'integrazione della base giuridica degli interventi e azioni di cui sopra che, unitamente a quanto indicato dallo stesso CSR, costituisca un riferimento esaustivo per la valutazione e l'applicazione dei diversi regimi di aiuto, contenente le disposizioni previste dalle parti comuni e specifiche delle suddette norme comunitarie;
- predisporre ed approvare, allo scopo, il documento "*Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del PSP, e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato*", Allegato A al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- applicare integralmente le suddette disposizioni ai regimi autorizzati ed esentati dalla Commissione europea;
- stabilire che nessun aiuto sarà concesso a valere sugli interventi e azioni del CSR prima dell'acquisizione agli atti del numero di identificazione fornito dalla Commissione, ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 e del Reg. (UE) 651/2014, o della Decisione di approvazione del regime di aiuto; eventuali modifiche alle schede di intervento richieste dalla Commissione saranno introdotte alla prima modifica utile del PSP, tramite il Masaf, e/o del CSR;
- dare atto che la presente determinazione, con relativo Allegato A, potrà essere modificata e integrata alla luce di quanto verrà previsto in merito nel sistema di *governance* da implementare a cura dell'Autorità di Gestione Nazionale del PSP.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001;
- visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;

determina

1. di approvare il documento "*Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del PSP, e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato*", Allegato A al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, che costituisce integrazione della base giuridica degli interventi e azioni

del Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte - in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 - assoggettati alla normativa sugli aiuti di Stato;

2. di stabilire che le disposizioni contenute nel sopracitato documento siano applicate a tutti i regimi di aiuto autorizzati o esentati dalla Commissione europea;

3. di stabilire altresì che nessun aiuto sarà concesso a valere sugli interventi e azioni del CSR prima dell'acquisizione agli atti del numero di identificazione fornito dalla Commissione, ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 e del Reg. (UE) 651/2014, o della Decisione di approvazione del regime di aiuto; eventuali modifiche alle schede di intervento richieste dalla Commissione saranno introdotte alla prima modifica utile del PSP, tramite il Masaf, e/o del CSR;

4. di dare atto che la presente determinazione, con relativo Allegato A, potrà essere modificata e integrata alla luce di quanto verrà previsto in merito nel sistema di *governance* da implementare a cura dell'Autorità di Gestione Nazionale del PSP.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)

Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A_-_Condizioni_validità_AdS_CSR_def_4lug2023.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONDIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI DAL CSR 2023-2027 DELLA REGIONE PIEMONTE, IN ATTUAZIONE DEL PSP, E DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO

Le condizioni e disposizioni definite nel presente provvedimento costituiscono, unitamente al Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte - in attuazione del Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027 - la base giuridica di riferimento da applicare a tutti i regimi di aiuto, in esenzione e notificati, relativi ad interventi e azioni del medesimo CSR 2023-2027.

Ai sensi dell'articolo 145 (Aiuti di Stato) del Reg. (UE) 2021/2115, al sostegno previsto negli interventi di sviluppo rurale del CSR, in attuazione del PSP, si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE; tuttavia tali articoli non si applicano nel caso di interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE. Ai fini dell'attuazione degli interventi CSR sono considerati aiuti di Stato quelli rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che nel caso in oggetto includono anche gli aiuti rientranti nel campo di applicazione del Reg. (UE) 1407/2013 (aiuti *de minimis*).

Ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso fondi pubblici che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese ed a incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell'Unione. La norma medesima contempla tuttavia alcune deroghe, in base alle quali, in sostanza, una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE).

Gli aiuti di Stato possono essere suddivisi in tre categorie:

- gli aiuti soggetti a notifica preventiva;
- gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva;
- gli aiuti cd. *de minimis*.

Al Capitolo 5.10 "Disposizioni comuni in materia di aiuti di Stato" del CSR sono indicate le pertinenti basi giuridiche per gli interventi e azioni che, ricadendo al di fuori dell'articolo 42 del TFUE, sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di Stato, come di seguito riportato:

- Comunicazione della Commissione europea (2022/C 485/01) "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 485 del 21/12/2022, e s.m.i. (di seguito "gli Orientamenti");
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/70 del 21/12/2022, e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014, e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013, e s.m.i.;

Tali disposizioni verranno applicate dall'Autorità di Gestione Regionale in coerenza con quanto riportato nel Capitolo 4.7.3, paragrafo 6 "Disposizioni comuni in materia di aiuti di Stato" del PSP e con quanto sarà

previsto in merito nel sistema di governance da implementare a cura dell'Autorità di Gestione Nazionale del PSP.

Gli aiuti concessi a valere sugli interventi CSR che sono assoggettati alle regole sugli aiuti di Stato rispetteranno le seguenti disposizioni:

- non saranno concessi aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (cd. "clausola Deggendorf"), nei limiti ed eccezioni previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato applicabile al regime di aiuti in oggetto [articolo 1, comma 4 del Reg. (UE) 2022/2472; punto (25) degli Orientamenti; articolo 1, comma 4, lett. a) del Reg. (UE) 651/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2021/1237];

- sono escluse le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 59) del Reg. (UE) 2022/2472 e nella Parte I, Capitolo 2.4, punto (33) 63 degli Orientamenti, nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato applicabile al regime di aiuti in oggetto [articolo 1, comma 5 del Reg. (UE) 2022/2472; punto (23) degli Orientamenti; articolo 1, comma 4, lett. c) del Reg. (UE) n. 651/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2021/1237];

- divieto di concedere aiuti subordinati all'obbligo, per il beneficiario, di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente nello Stato Membro interessato, nonché aiuti subordinati all'obbligo dell'utilizzo di prodotti o servizi nazionali e aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca ed innovazione in altri Stati Membri;

- secondo gli Orientamenti, sono considerati compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lett. c) del Trattato, gli aiuti di cui alla Parte II, Capitolo 3, punto (634) degli Orientamenti medesimi se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate:

(a) gli aiuti sono previsti in un piano strategico della PAC a norma e in conformità del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti;

(b) gli aiuti non sono concessi a favore del capitale circolante, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono forniti sotto forma di strumenti finanziari;

(c) gli aiuti non sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa dell'Unione pertinente;

(d) gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà quali definite al punto (33) 63;

(e) gli aiuti non sono concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

- secondo gli Orientamenti, gli aiuti di Stato a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lett. c) del Trattato, purché rispettino le condizioni seguenti [Parte II, Capitolo 2, punto (499) degli Orientamenti medesimi]:

(a) gli aiuti sono previsti nei piani strategici della PAC elaborati in conformità del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti;

(b) gli aiuti non sono concessi a favore del capitale circolante, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono forniti sotto forma di strumenti finanziari;

(c) gli aiuti non sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa dell'Unione pertinente;

(d) gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà quali definite al punto (33) 63;

(e) gli aiuti non sono concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

(f) gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al punto (496) degli Orientamenti;

- soglie di notifica:

- agli aiuti individuali in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie previste rispettivamente all'articolo 4 del Reg. (UE) 651/2014 e all'articolo 4 del Reg. (UE) 2022/2472; non sono concessi aiuti che superano tali soglie. Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto;
- gli aiuti individuali concessi nell'ambito di un regime di aiuto devono essere notificati se superano le soglie di cui al Capitolo 2.5 degli Orientamenti;

- trasparenza degli aiuti: saranno concessi unicamente aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare l'Equivalentente sovvenzione lordo a priori; sono esclusi gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale e sotto forma di misure di finanziamento del rischio;

- effetto di incentivazione: saranno concessi unicamente gli aiuti che hanno un "effetto incentivo" (presentazione, prima dell'avvio dei lavori, di una domanda di aiuto corredata da nome ed ubicazione dell'azienda, elenco dei costi ammissibili, tipologia ed importo dell'intervento); l'"effetto incentivo" è presunto per le categorie di aiuto elencate: all'articolo 6, paragrafo 5 del Reg. (UE) 2022/2472; al punto (55) degli Orientamenti; all'articolo 6, paragrafo 5 del Reg. (UE) 651/2014 come modificato. Nel caso di regimi notificati, le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda, come stabilito al punto (52) degli Orientamenti;

- l'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione; ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'IVA non è considerata un costo ammissibile laddove recuperabile ai sensi della normativa nazionale;

- costi standard: gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e 2021/2115, a condizione che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione [articolo 7, paragrafo 1 del Reg. (UE) 2022/2472];

- gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;

- per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, l'importo dell'aiuto deve corrispondere ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al punto (99) degli Orientamenti deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo;

- gli aiuti potranno essere cumulati con altri aiuti di Stato o aiuti *de minimis* nei limiti e alle condizioni previsti all'articolo 8 del Reg. (UE) 2022/2472, all'articolo 8 del Reg. (UE) 651/2014, all'articolo 5 del Reg. (UE) 1407/2013 e ai punti da (103) a (111) degli Orientamenti;

- per i regimi di aiuti agli investimenti nel settore forestale e nelle zone rurali nell'ambito di un regime notificato, gli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi devono essere limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati;

- pubblicazione e informazione: obbligo di inoltrare alla Commissione europea della richiesta di esenzione entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica, conformemente all'articolo 11 del Reg. (UE) 2472/2022, nei limiti delle eccezioni di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo;

- obbligo di pubblicazione del testo integrale del regime nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione o su un sito web regionale o nazionale, e obbligo di pubblicazione delle informazioni relative agli aiuti individuali;

- che superano i 100.000 euro in conformità del punto 112 degli Orientamenti e dell'articolo 9, paragrafo 1 del Reg. (UE) 2022/2472, nei limiti delle eccezioni di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo;
- che superano i limiti previsti dall'articolo 9, paragrafo 1 del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i. nei limiti delle eccezioni in esso contenute;

- obbligo di rendere le informazioni accessibili al pubblico senza restrizioni per almeno dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto, conformemente: all'articolo 9, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2022/2472; all'articolo 9, paragrafo 4 del Reg. (UE) 651/2014; al punto 114 degli Orientamenti;

- entrata in vigore: gli aiuti nell'ambito di regimi esentati saranno concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione fornito dalla Commissione nel quadro del pertinente sistema di notifica elettronica ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472 e del Reg. (UE) 651/2014. Gli aiuti nell'ambito di regimi notificati - ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni stabilite nel Reg. (UE) 2022/2472 - saranno concessi solo dopo che la Commissione avrà approvato, mediante decisione, l'aiuto. Eventuali modifiche alle schede di intervento richieste dalla Commissione saranno introdotte alla prima modifica utile del PSP, tramite il Masaf, e/o del CSR.

- durata dei regimi: ai sensi degli Orientamenti, i regimi che contemplano aiuti di Stato per interventi che beneficiano di un cofinanziamento FEASR ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 saranno limitati al periodo di programmazione 2023-2027; nei casi autorizzati dalla legislazione dell'Unione, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nuovi impegni per lo sviluppo rurale sulla base del Reg. (UE) 2021/2115 e dei relativi atti delegati e di esecuzione; la Commissione applicherà pertanto gli Orientamenti anche a tali nuovi impegni. Ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472, al termine del periodo di validità del medesimo regolamento i regimi di aiuto che rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal FEASR o da finanziamenti nazionali integrativi rimangono esentati per la durata del periodo di programmazione;

- clausola di revisione: i regimi approvati dalla Commissione europea secondo le norme della Parte II, sezione 2.3, degli Orientamenti, e/o esentati ai sensi del Reg. (UE) 2472/2022, art. 46, devono prevedere una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti in tali sezioni, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti; deve essere anche prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati a norma della Parte II, sezione 2.3 degli Orientamenti, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo. Se il beneficiario non accetta o non attua tali adeguamenti di cui ai punti (647) e (648) degli Orientamenti, l'impegno si estingue e l'importo dell'aiuto dovrebbe essere ridotto all'importo di aiuto corrispondente al periodo fino all'estinzione dell'impegno;

- dimensione aziendale: ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verificare lo status di microimpresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'allegato I, articolo 2, del Reg. (UE) n. 2022/ 2472.

Per tutto quanto non previsto nel seguente documento si rinvia alla pertinente normativa.